

Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari

Tavola di resoconto alla consultazione

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari (di seguito "Disposizioni").

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento sottoposto a consultazione.

La consultazione si è chiusa il 6 maggio 2022. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI Associazione Bancaria Italiana
- Assofiduciaria
- Assogestioni
- Federcasse
- Linklaters
- Avv. Paolo Barbanti Silva

Legenda

ТИВ	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
TUF	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).
D.lgs. 182/2021	Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
CRD	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificata dalla Direttiva 2019/878/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.
Disposizioni	Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziarie, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF.
GL delle ESAs	Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario del 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).
Disposizioni sulle informazioni da includere nell'istanza di autorizzazione	Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, adottate con Provvedimento del 26 ottobre 2021.

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolte (S/N, in parte)	Motivazioni
Osservazioni generali	Si chiede di chiarire che l'istanza di autorizzazione può essere presentata in lingua inglese.	Chiarimenti a lato	Con riferimento all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate nelle banche, la possibilità di presentare l'istanza di autorizzazione in lingua inglese è ammessa ai sensi dell'art. 24 ("Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilati") del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea.
			Con riferimento alle istanze di autorizzazione relative a partecipazioni qualificate in imprese vigilate diverse dalle banche, stante la natura esclusivamente nazionale del procedimento, non sono previste in via normativa deroghe al regime linguistico ordinario (lingua italiana). Tuttavia, in un'ottica di collaborazione, tenuto conto della dimensione sovranazionale del mercato, possono essere accettate anche istanze presentate in lingua inglese; in ogni caso, è opportuno concordare preventivamente la presentazione dell'istanza in lingua inglese con la Banca d'Italia. Rimane fermo che il provvedimento finale e gli altri atti del procedimento potranno essere redatti esclusivamente in lingua italiana e che la Banca d'Italia può riservarsi di chiedere la produzione dell'istanza in italiano, qualora ne ravvisi la necessità.
Osservazioni generali	Si chiede di chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni alle società capogruppo alla luce della disciplina di rango primario.	Chiarimenti a lato	In base all'art. 61, comma 5, del TUB la disciplina prevista dagli artt. 19 e ss. del TUB si applica anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate come capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, commi 1 e 2, del TUB. Pertanto, le operazioni di acquisizione di partecipazioni qualificate in questi soggetti sono

			sottoposte ad autorizzazione preventiva secondo quanto previsto per le banche. Diversamente, la disciplina in materia di assetti proprietari non si applica all'acquisizione di partecipazioni qualificate in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista che siano state esentate dall'assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, del TUB. Con riferimento alla diversa ipotesi dell'acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata in una banca da parte di una società di partecipazione finanziaria mista, si fa presente che, qualora dall'acquisizione o dall'incremento di una partecipazione qualificata derivi l'assunzione della qualifica di capogruppo, la società di partecipazione finanziaria mista presenta contestualmente le istanze di autorizzazione previste dall'art. 19 e dall'art. 60-bis del TUB, facendone espressa menzione nella documentazione presentata. In questo caso si applica quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia sui gruppi bancari (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2) in tema di sospensione del procedimento di autorizzazione all'acquisizione o incremento della partecipazione qualificata fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo (cfr. integrazioni alla Parte II, Capo II, paragrafo 1, delle Disposizioni).
Osservazioni generali	Si chiede di prevedere un congruo lasso di tempo prima dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi autorizzativi/comunicativi al fine di consentire le opportune implementazioni organizzative e	Sì	L'atto di emanazione prevede che le Disposizioni entrino in vigore il 1° gennaio 2023 e si applichino a partire da questa data. Restano in ogni caso soggetti alla disciplina previgente i procedimenti di autorizzazione

procedurali, tenuto anche conto dell'applicazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni del nuovo criterio del moltiplicatore. qualificate in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima del 1° gennaio 2023. Si rammenta, inoltre, che in base alle disposizioni transitorie di cui agli articoli 3 e 4 del D.lgs. 182/2021: i) l'obbligo, in capo ai partecipanti già autorizzati, di comunicare alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni alla base dell'autorizzazione si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente all'entrata in vigore delle Disposizioni (art. 3, comma 1, e art. 4, comma 2, del D.lgs. 182/2021); ii) l'obbligo di autorizzazione preventiva in caso di azione di concerto si applica in relazione agli accordi conclusi successivamente all'entrata in vigore delle Disposizioni, nonché quelli conclusi antecedentemente a questa data qualora, a seguito dell'adesione all'accordo da parte di altri soggetti, sia superata una diversa soglia autorizzativa (art. 3, comma 3, e art. 4, comma 4, del D.lgs. 182/2021). Resta fermo che agli accordi stipulati prima dell'entrata in vigore delle Disposizioni si applicano gli obblighi autorizzativi come previsti dalla disciplina previgente; iii) ai fini dell'individuazione dei candidati acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata in una impresa vigilata, il criterio del moltiplicatore si applica ai casi di acquisizione o incremento che si verificano successivamente all'entrata in vigore delle Disposizioni (art. 3, comma 2, e art. 4, comma 3, del D.lgs. 182/2021). Al riguardo, si rileva che la norma transitoria non specifica come le partecipazioni indirette

			individuate sulla base del criterio del moltiplicatore, che risultino già detenute alla data di entrata in vigore delle Disposizioni, siano da computare nel caso in cui, successivamente a tale data, il partecipante incrementi la propria partecipazione complessiva. Sul punto, ferme restando le prerogative di altre autorità in relazione all'interpretazione della normativa primaria, può ritenersi che, qualora l'ammontare complessivo della partecipazione (dato dalla somma delle partecipazioni dirette, indirette sulla base del criterio del controllo, indirette sulla base del criterio del moltiplicatore) sia incrementato dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni, l'autorizzazione sia necessaria nel caso in cui, per effetto di tale incremento, l'ammontare complessivo della partecipazione (inclusa quella già detenuta al momento dell'entrata in vigore delle Disposizioni) vada a superare una soglia autorizzativa più elevata.
Parte I, Capo I, Paragrafo 5. Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto	Si ritiene utile specificare che, nel caso di partecipazioni costituite in pegno, il creditore pignoratizio al quale sia attribuito il diritto di voto solo in caso di inadempimento del debitore (ma prima di una eventuale escussione) è tenuto a chiedere l'autorizzazione esclusivamente nel caso e nel momento in cui intenda esercitare tale diritto.	No	Il creditore pignoratizio è tenuto a richiedere l'autorizzazione solo se e nel momento in cui, ai sensi dell'art. 2352 c.c. o di un'eventuale convenzione tra le parti, i diritti di voto relativi alle partecipazioni oggetto di pegno spettino allo stesso creditore. Non rileva, a fini autorizzativi, l'intenzione del creditore pignoratizio di esercitare o meno tali diritti, coerentemente con la regola generale in tema di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio del diritto di voto.
Parte I, Capo I, Paragrafo 5. Scissione tra titolarità delle	Si ritiene opportuno chiarire che, in caso di escussione di una garanzia reale avente ad oggetto partecipazioni qualificate, l'autorizzazione è necessaria solo qualora il creditore intenda	Chiarimenti a lato	Preliminarmente, si rammenta che il creditore a cui spettano i diritti di voto inerenti a una partecipazione qualificata deve essere autorizzato indipendentemente dall'eventuale escussione della garanzia reale;

partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto	appropriarsi della partecipazione in via definitiva o comunque esercitare il diritto di voto, escludendo dunque il caso in cui la partecipazione sia ceduta a terzi nell'ambito del procedimento di escussione.		pertanto, qualora la partecipazione in garanzia sia oggetto di appropriazione da parte del creditore già autorizzato a detenere una partecipazione qualificata in quanto titolare dei diritti di voto ad essa inerenti, questi è tenuto solo a comunicare, ai sensi della Parte V, Paragrafo 3, delle Disposizioni, di avere acquisito la titolarità della partecipazione. Diversamente, il creditore a cui non spettano i diritti di voto è tenuto a richiedere l'autorizzazione qualora diventi titolare di una partecipazione qualificata per effetto dell'appropriazione della partecipazione in garanzia. Ove invece, nell'ambito del procedimento di escussione, la titolarità della partecipazione qualificata sia trasferita direttamente dal debitore a un terzo, l'autorizzazione dovrà essere richiesta esclusivamente da quest'ultimo.
Parte I, Capo I, Paragrafo 6. Trasferimenti infragruppo	Si chiede di chiarire che, in caso di trasferimenti infragruppo, sono esentati dall'obbligo di autorizzazione i soggetti intermedi che non siano stati autorizzati in occasione dell'acquisto originario, in quanto non sottoposti all'obbligo di autorizzazione sulla base della disciplina previgente.	No – Chiarimenti a lato	Ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'atto di emanazione delle Disposizioni, le previsioni di nuova introduzione (tra cui l'obbligo di autorizzazione per i soggetti intermedi, ove non precedentemente applicabile) si applicano alle operazioni di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate (ivi inclusi i trasferimenti infragruppo) successive all'entrata in vigore delle Disposizioni stesse. I trasferimenti infragruppo successivi all'entrata in vigore delle Disposizioni costituiscono quindi nuove operazioni di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate, per le quali viene in rilievo la regola generale prevista dalla Parte I, Capo I, paragrafo 6, secondo la quale sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione — oltre al soggetto che acquisisce direttamente la partecipazione qualificata nell'impresa

			vigilata – tutti i soggetti non precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa stessa (inclusi quelli esentati in base alla disciplina previgente).
Parte I, Capo I, Paragrafo 6. Trasferimenti infragruppo	Si chiede di esentare dall'obbligo di autorizzazione il partecipante indiretto già autorizzato che divenga partecipante diretto per effetto di un trasferimento infragruppo, senza che vi sia incremento della partecipazione al di sopra di una soglia rilevante (es., in caso di mero accorciamento della catena partecipativa).	No – Chiarimenti a lato	In linea con il paragrafo 8.5 delle GL delle ESAs, nel caso in cui, nell'ambito di un trasferimento infragruppo, una partecipazione qualificata indiretta diventi una partecipazione qualificata detenuta direttamente e il detentore di tale partecipazione sia stato precedentemente autorizzato come partecipante indiretto, è previsto che la valutazione dell'Autorità competente sia circoscritta alle modifiche dei presupposti e delle condizioni alla base dell'autorizzazione già rilasciata (cfr. quanto previsto nella Parte III, paragrafo 1, anche con specifico riferimento ai trasferimenti infragruppo). Ne consegue che per il partecipante indiretto che diventi diretto risulta in ogni caso necessaria una nuova autorizzazione. Ad ogni modo, ove ne ricorrano i presupposti, potranno applicarsi le semplificazioni previste dalla Parte H delle Disposizioni sulle informazioni da includere nell'istanza di autorizzazione.
Parte I, Capo I, Paragrafo 6. Trasferimenti infragruppo	Si chiede di estendere il regime dei trasferimenti infragruppo ai trasferimenti di partecipazioni tra OICR o veicoli di investimento gestiti dal medesimo gestore, in ragione delle analogie tra la fattispecie del trasferimento infragruppo e quello tra fondi/veicoli riconducibili al medesimo gestore.	No	Si ritiene di non poter accogliere la richiesta, in quanto, nel caso in cui un gestore acquisisca o incrementi una partecipazione qualificata attraverso un OICR, la verifica della solidità finanziaria va effettuata in capo a quest'ultimo, in ragione della sua autonomia patrimoniale perfetta. Inoltre, la valutazione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'impresa vigilata a seguito dell'acquisizione va condotta con riferimento alle strategie e tempistiche di investimento e

			disinvestimento dell'OICR e della sua capacità di sostenere impegni futuri (cfr. Parte III, paragrafo 2.4). In ogni caso, al gestore possono applicarsi, in quanto soggetto vigilato, le semplificazioni previste dalla Parte H delle Disposizioni sulle informazioni da includere nell'istanza di autorizzazione.
Parte I, Capo II, Paragrafo 1. Modalità di calcolo delle partecipazioni	Si chiede di prevedere che alle banche di credito cooperativo non si applichi la regola secondo cui il calcolo delle partecipazioni "è effettuato con riferimento al capitale sociale". Nel caso, si chiede di valutare per le banche di credito cooperativo la sostituzione del parametro del capitale sociale con quello del patrimonio netto, che comprende sia il capitale sociale stesso sia le riserve accumulate.	No	Non risulta possibile accogliere la richiesta. La regola secondo cui il calcolo delle partecipazioni "è effettuato con riferimento al capitale sociale", infatti, discende direttamente dall'art. 19 del TUB, che a sua volta dà attuazione all'art. 22 della CRD. Al riguardo, si segnala che la definizione di "partecipazione qualificata" contenuta nell'art. 4(1)(36) del CRR fa espressamente riferimento al possesso di una determinata percentuale sia del capitale sia dei diritti di voto in un'impresa vigilata. Inoltre, non è possibile sostituire il parametro del capitale sociale con quello del patrimonio netto, considerato che la CRD rinvia alla disciplina sulle modalità di calcolo delle partecipazioni prevista dalla direttiva 2004/109/EC (c.d. direttiva <i>Transparency</i>), la quale non prevede il patrimonio netto come parametro di calcolo delle partecipazioni, né stabilisce modalità di computo diverse per le società costituite in forma di società cooperativa.
Parte I, Capo II, Paragrafo 2. Nozione di controllo e influenza notevole	Si chiede di chiarire che gli indici di influenza notevole devono sempre essere riferiti all'impresa vigilata e che, pertanto, l'attribuzione del potere di nominare un componente dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della società che controlla l'impresa vigilata non costituisce indice di influenza	Sì	Nella Parte I, Capo I, paragrafo 3, l'influenza notevole è espressamente definita come il "potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa vigilata, senza averne il controllo". Ne discende che gli indici di influenza notevole individuati nella Parte I, Capo II, paragrafo 2, devono ritenersi riferiti alle caratteristiche dell'assetto proprietario e del governo societario dell'impresa

	notevole ai fini della disciplina sugli assetti proprietari.		vigilata, nonché alle relazioni tra quest'ultima e il candidato acquirente, come peraltro si evince dalla formulazione delle lettere a)-i) del paragrafo citato (cfr. in particolare l'ipotesi contenuta nella lettera c): "la circostanza che il candidato acquirente sia in grado di nominare almeno un componente dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata"). Ad ogni modo, per evitare possibili ambiguità, nella lettera d) è stato precisato che la possibilità del candidato acquirente di incidere sull'assunzione delle decisioni di natura strategica deve intendersi riferita alle decisioni relative all'impresa vigilata.
Parte I, Capo II, Paragrafo 2. Nozione di controllo e influenza notevole	Si chiede di chiarire che anche il controllo congiunto può costituire una fattispecie di controllo rilevante ai fini della disciplina sugli assetti proprietari.	No	Le ipotesi di controllo sulle imprese vigilate rilevanti ai fini della disciplina sugli assetti proprietari sono disciplinate dall'art. 23 del TUB, il quale non attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare in via regolamentare ulteriori situazioni che comportano l'esercizio del controllo sulle imprese vigilate.
Parte I, Capo II, Paragrafo 2. Nozione di controllo e influenza notevole	Si chiede di rivedere la definizione di influenza notevole contenuta nel documento di consultazione, quanto meno allineandola alle GL delle ESAs. In particolare, viene segnalato che nelle Disposizioni sono previste, in aggiunta rispetto alle GL, le ipotesi di acquisto di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, comma 5, c.c. e di un contratto con l'impresa vigilata o di una clausola del suo statuto. Inoltre, è stato rilevato che, rispetto alla definizione di influenza notevole contenuta nel Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del	No	Si osserva che la nozione di influenza notevole e la relativa disciplina sono in linea con quanto previsto dalle disposizioni europee (cfr. art. 4(1)(36) del CRR e par. 5 delle GL delle ESAs). Tra l'altro, proprio con riferimento alle ipotesi di acquisto di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, comma 5, c.c., queste sono già valutate ai fini della sussistenza di un'influenza notevole sull'impresa vigilata in forza della disciplina in vigore (cfr. Tit. IV, Sez. II, par. 1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), anche alla luce della definizione di "partecipazioni" contenuta nel TUB e nel TUF. Quanto all'esercizio di un'influenza notevole sull'impresa

	risparmio, nelle Disposizioni viene meno il riferimento alla presunzione dell'art. 2359, comma 3, c.c. (in base alla quale "l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati"), in quanto si richiama esclusivamente l'ipotesi di acquisizione di partecipazioni inferiori alla soglia del 10% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata.		vigilata derivante da un contratto o da una clausola dello statuto dell'impresa vigilata, questa ipotesi è espressamente prevista tra le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d), del TUB e dell'art. 14, comma 1, lett. d), del TUF. Con riguardo alle asserite differenze rispetto alla definizione attualmente contenuta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, si precisa che: le Disposizioni non fanno riferimento alla presunzione di cui all'art. 2359, comma 3, c.c. dal momento che il partecipante che può esercitare almeno un quinto dei voti in assemblea (i.e., il 20% dei diritti di voto), o un decimo se si tratta di società quotata (i.e., il 10% dei diritti di voto), è già tenuto a richiedere l'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata per effetto del raggiungimento o del superamento di una delle soglie di cui alla Parte I, Capo I, par. 4 delle Disposizioni e, dunque, indipendentemente dall'esercizio o meno di un'influenza notevole sull'impresa vigilata.
Parte I, Capo II, Paragrafo 2. Nozione di controllo e influenza notevole	individuazione delle ipotesi di influenza notevole, rilevi non la mera possibilità di nomina di un	No	L'influenza notevole può essere esercitata anche sulla base di una situazione di mero fatto, ad esempio in presenza di partecipazioni inferiori alla soglia del 10% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata, a fronte di un elevato grado di frammentazione del suo azionariato (cfr. par. 5.2, lett. (e), delle GL delle ESAs: "l'assetto proprietario generale dell'impresa interessata o di un'impresa madre dell'impresa interessata, tenuto conto, in particolare, del fatto che le azioni o le partecipazioni e i diritti di voto siano o meno ripartiti tra un ampio numero di azionisti o membri"). D'altra parte, la Comunicazione della Banca d'Italia del 12 maggio

			2009 già includeva a titolo esemplificativo, tra gli indici di influenza notevole, "la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione".
Parte I, Capo II, Paragrafo 2. Nozione di controllo e influenza notevole	Si chiede di escludere dal perimetro delle ipotesi rilevanti ai fini dell'influenza notevole il caso in cui la minoranza possa nominare più componenti degli organi (e non solo un componente).	Sì	La richiesta è accolta. Nella misura in cui i componenti dell'organo di supervisione strategica siano espressione delle minoranze azionarie e non abbiano poteri di determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa vigilata, la loro nomina non costituisce di per sé indice di influenza notevole. La formulazione della nota è modificata per chiarire che non costituisce di per sé indice di influenza notevole la nomina di uno o più componenti in rappresentanza della minoranza.
Parte I, Capo III, Paragrafo 2. Criterio del controllo	Si chiede di espungere la previsione per la quale sarebbero soggetti all'obbligo di istanza "anche tutti i soggetti intermedi della catena partecipativa", considerato che, soprattutto nei casi di "catene" allungate e di gruppi strutturati e complessi, tale previsione si tradurrebbe in un considerevole aggravio (di tipo informativo e documentale) per i soggetti coinvolti.	No	Un esonero dall'obbligo di autorizzazione preventiva per i soggetti intermedi della catena partecipativa non risulterebbe in linea con le GL delle ESAs, che, al contrario, richiedono di sottoporre ad autorizzazione tutti i soggetti della catena partecipativa individuati come partecipanti qualificati, diretti o indiretti, dell'impresa vigilata. È infatti importante che, nell'ambito di catene partecipative anche complesse, tutti i soggetti intermedi siano oggetto di valutazione per intercettare eventuali situazioni che potrebbero incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa target. Ad ogni modo, per ridurre gli aggravi operativi e in linea con le GL delle ESAs, le Disposizioni: i) prevedono la possibilità per il soggetto al vertice della catena partecipativa di presentare l'istanza di autorizzazione per conto di tutti gli altri soggetti della catena;

			ii) sono state modificate per prevedere che, in caso di soggetti intermedi che siano imprese vigilate, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione può essere limitata, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, al partecipante diretto e al partecipante indiretto al vertice della catena (cfr. infra).
Parte I, Capo III, Paragrafo 3. Criterio del moltiplicatore	Si chiede di prevedere l'applicabilità del criterio del moltiplicatore al solo caso dell'acquisizione di una partecipazione qualificata indiretta in una banca, SIM, SGR, SICAV o SICAF, escludendo intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL e IP. Ciò considerato che il criterio rappresenta una novità con impatto rilevante in termini operativi in quanto, in assenza di controllo, risulta difficile acquisire informazioni tempestive e complete delle operazioni poste in essere in piena autonomia dalle società partecipate.	Sì, in parte	Sulla base di quanto disposto dalla normativa primaria non appare possibile escludere integralmente l'applicazione del criterio del moltiplicatore in caso di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL e IP: infatti, in forza del rinvio all'art. 22 del TUB contenuto negli artt. 110, 114-quinquies.3 e 114-undecies del TUB, il criterio del moltiplicatore deve comunque trovare applicazione anche relativamente a queste tipologie di intermediari. Questa impostazione risponde all'esigenza di assicurare un adeguato presidio sugli assetti proprietari di tutti gli intermediari vigilati. Si ritiene comunque – alla luce delle caratteristiche di intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL e IP e in attuazione del principio di proporzionalità – di poter prevedere che, limitatamente ai casi di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate indirette in questi intermediari, il criterio del moltiplicatore si applichi soltanto al ricorrere di uno dei seguenti casi: i) con riferimento alle partecipazioni detenute nel soggetto che esercita, in ultima istanza, il controllo sull'impresa vigilata (escludendo quindi le partecipazioni detenute in partecipanti al di fuori della catena di controllo o che si collocano lungo la catena di controllo ma non sono controllanti di ultima istanza); ii)

			nel caso in cui non vi sia nessun partecipante, diretto o indiretto, che eserciti il controllo sull'impresa.
Parte I, Capo III, Paragrafo 3. Criterio del moltiplicatore	Con riferimento alle modalità di applicazione del criterio del moltiplicatore nei casi di partecipazioni acquisite o detenute indirettamente da soggetti che agiscono di concerto, si propone di chiarire che: (a) il concerto deve avere ad oggetto l'esercizio di diritti nell'impresa vigilata; (b) non sono pertanto rilevanti ipotesi di accordo tra soggetti che, congiuntamente considerati, detengano o si trovino a detenere partecipazioni qualificate in un'impresa vigilata ove l'accordo non abbia ad oggetto l'esercizio di diritti in detta impresa.	Sì	La richiesta è accolta. Tenuto conto dell'incertezza relativa alle ipotesi in cui il concerto tra partecipanti indiretti individuati con il criterio del moltiplicatore (i.e., tra soggetti che, senza averne il controllo, detengono partecipazioni in un partecipante diretto) può avere ad oggetto l'esercizio di diritti nell'impresa vigilata, si ritiene opportuno modificare le Disposizioni per prevedere che l'azione di concerto tra partecipanti indiretti rilevi ai fini dell'applicazione del solo criterio del controllo (segnatamente quando i soggetti che agiscono di concerto esercitano il controllo sul partecipante diretto), con esclusione quindi del criterio del moltiplicatore. Viene inoltre precisato che la sussistenza di un'azione di concerto non rileva tra soggetti che esercitano congiuntamente il controllo su un candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore.
Parte I, Capo III, Paragrafo 4. Casi di esonero all'obbligo di aggregazione	Si propone di estendere l'esonero dall'obbligo di aggregazione di cui al paragrafo 4 alle partecipazioni detenute da soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione di portafogli che siano partecipati ma non controllati. Con specifico riferimento a questa ipotesi, si ritiene che non sia necessario il rispetto delle specifiche condizioni previste dalle Disposizioni per i soggetti abilitati controllati.	Sì	La richiesta è accolta. L'esonero dall'obbligo di aggregazione viene esteso alle partecipazioni indirette individuate sulla base del criterio del moltiplicatore, in quanto detenute per il tramite di soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione di portafogli nei quali il soggetto che può beneficiare dell'esonero detiene una partecipazione non di controllo. Si ritiene che in questa ipotesi non risulti necessario subordinare espressamente l'esonero al rispetto di condizioni di autonomia decisionale del soggetto abilitato partecipato rispetto al partecipante; in questo caso, infatti, il partecipante non esercita il controllo sul

			soggetto abilitato e si ritiene quindi che non sia in grado di interferire sull'esercizio da parte del soggetto abilitato dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. In ogni caso, si fa presente che, qualora le condizioni per beneficiare dell'esonero dall'aggregazione non siano soddisfatte dal soggetto che controlla uno o più soggetti abilitati, è comunque possibile che il raggiungimento o il superamento delle soglie autorizzative per effetto dell'aggregazione delle partecipazioni acquisite o detenute per il tramite dei soggetti abilitati possa configurarsi come involontario e quindi l'autorizzazione possa essere richiesta nel momento in cui si viene a conoscenza del raggiungimento o superamento delle soglie (cfr. modifiche alla Parte I, Capo V).
Parte I, Capo III, Paragrafo 4. Casi di esonero all'obbligo di aggregazione	Si chiede di chiarire che l'obbligo di aggregazione delle partecipazioni è escluso per il caso di partecipazioni detenute nei soggetti promotori delle SICAV/SICAF e comunque in OICR indipendenti rispetto ad un soggetto candidato acquirente.	Chiarimenti a lato	Alle partecipazioni indirette nell'impresa vigilata acquisite o detenute per il tramite di OICR in forma societaria (SICAV o SICAF) si applica l'esonero dall'obbligo di aggregazione, se sono rispettate le condizioni previste dal paragrafo 4. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la partecipazione indiretta nell'impresa vigilata sia detenuta per il tramite di un promotore che detiene a sua volta una partecipazione nella SICAV o SICAF. Per completezza, si fa presente che la sottoscrizione o acquisizione di quote di un OICR in forma contrattuale (fondo comune di investimento gestito da una SGR) che detiene una partecipazione qualificata in una impresa vigilata non costituisce acquisizione di una partecipazione indiretta per il sottoscrittore o acquirente di quote del fondo; ne consegue che a quest'ultimo non si applica l'obbligo di aggregazione.

Parte I, Capo III, Paragrafo 4.1. Obblighi di informazione	Si chiede di rivedere gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4.1 relativi all'esonero dall'obbligo di aggregazione, per tener conto del caso dei soggetti abilitati partecipati ma non controllati.	Sì	Tenuto conto degli interventi operati nel par. 4 ("Casi di esonero all'obbligo di aggregazione"), le Disposizioni sono modificate per includere anche nel par. 4.1 un riferimento alle partecipazioni indirette individuate sulla base del criterio del moltiplicatore (i.e., partecipazioni detenute per il tramite di soggetti abilitati nei quali il soggetto che beneficia dell'esonero detiene una partecipazione non di controllo). In un'ottica di proporzionalità, si ritiene possibile prevedere che in questi casi gli obblighi di informazione relativi al rispetto delle condizioni di autonomia decisionale del soggetto abilitato partecipato rispetto al partecipante (non di controllo) non trovino applicazione (cfr. risposta sul par. 4).
Parte I, Capo III, Paragrafo 4.1. Obblighi di informazione	Si chiede che l'informativa nei confronti dell'Autorità di Vigilanza in materia di obbligo di aggregazione delle partecipazioni detenute da soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio e di portafogli che siano solamente partecipati ma non controllati non debba necessariamente essere effettuata al momento del raggiungimento o superamento delle soglie autorizzative, ma possa essere effettuata anche precedentemente a tale momento. In termini operativi, infatti, qualora l'informativa dovesse essere effettuata al raggiungimento o superamento delle soglie, si renderebbe necessario monitorare nel continuo l'aggregazione delle partecipazioni detenute dai soggetti abilitati, pregiudicando il beneficio derivante dall'esonero.	Sì	La richiesta è accolta. Le Disposizioni sono modificate per consentire un'informativa preventiva rispetto al raggiungimento o superamento delle soglie autorizzative, in linea con l'impostazione della direttiva <i>Transparency</i> e dei relativi atti delegati.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 2.	Si suggerisce di integrare le ipotesi di concerto con alcune di quelle presenti nelle GL delle ESAs, quali i "rapporti tra imprese dello stesso gruppo" nonché i	Sì, in parte	La richiesta è accolta con riferimento ai rapporti tra società sottoposte a comune controllo, che vengono configurati come un indice che l'Autorità competente

Presunzioni e indici di concerto	"vincoli di parentela", che nel documento di consultazione sono stati limitati a casi specifici di stretta parentela.		considera per verificare la sussistenza di un'azione di concerto. Non si ritiene invece necessario considerare, ai fini dell'individuazione di un'azione di concerto, i rapporti tra una società controllante ed una società controllata appartenenti allo stesso gruppo: in questo caso, infatti, entrambe le società sono già soggette agli obblighi autorizzativi sulla base del criterio del controllo previsto per le acquisizioni indirette. Con riferimento ai vincoli di parentela, non si ritiene opportuno modificare le Disposizioni, in quanto la natura di presunzione della fattispecie in oggetto richiede che ne venga definito con precisione l'ambito soggettivo di applicazione. Al riguardo, nell'individuare i vincoli di parentela rilevanti (i.e., coniuge, persona legata in unione civile o in convivenza di fatto, affini e parenti in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado, figli del coniuge e del convivente), si è tenuto conto delle previsioni del Regolamento Emittenti della Consob in materia di OPA obbligatoria.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 2. Presunzioni e indici di concerto	Si propone di precisare che, come indicato nelle GL delle ESAs, nell'ambito degli "accordi in qualsiasi forma conclusi" rientrano anche quelli "impliciti" o "passivi", così come i comportamenti concludenti, in linea con quanto previsto dall'art. 101-bis, comma 4, del TUF e con la Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015.	Chiarimenti a lato	Le Disposizioni stabiliscono che ai fini dell'individuazione di un'azione di concerto rilevano gli accordi in qualsiasi forma conclusi; tra gli accordi rilevanti ai fini dell'azione di concerto possono quindi ritenersi ricompresi sia quelli conclusi per fatti concludenti sia quelli che prevedono comportamenti "passivi" da parte di uno o più aderenti, considerato che l'impegno a non esercitare il diritto di voto costituisce comunque un modo di disporre del diritto stesso.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 2. Presunzioni e indici di concerto	Con riferimento alla definizione di "acquisto di concerto" contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, si chiede se, all'esito	Chiarimenti a lato	In ragione delle modifiche apportate all'art. 22-bis del TUB e all'art. 15-bis del TUF ad opera del D.lgs. 182/2021, la nozione di concerto rilevante ai fini degli obblighi autorizzativi non presuppone più un acquisto di

	dell'approvazione delle Disposizioni, sarà ancora applicabile il periodo di un anno ivi indicato.		partecipazioni, ma include anche la detenzione di partecipazioni qualificate da parte di più soggetti, indipendentemente dal fatto che uno o più aderenti all'accordo abbiano effettuato acquisti di partecipazioni nell'anno precedente. La nuova disciplina del concerto troverà applicazione a decorrere dall'entrata in vigore delle Disposizioni; di conseguenza, a partire da tale data non troverà più applicazione il limite dell'anno dall'acquisto o incremento delle partecipazioni. Per gli accordi conclusi prima di questa data resta fermo quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui agli artt. 3 e 4 del D.lgs. 182/2021.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 2. Presunzioni e indici di concerto	Si chiede di eliminare la presunzione di concerto tra un soggetto ed i suoi consulenti finanziari per l'operazione di acquisizione di partecipazioni nell'impresa vigilata, considerato che un'analoga indicazione non risulta presente nelle GL delle ESAs (ma solo nel Regolamento Emittenti della Consob in relazione ai presupposti dell'OPA obbligatoria) e che essa potrebbe generare significative complessità operative.	Sì	La richiesta è accolta per assicurare maggiore allineamento alle GL delle ESAs e contenere gli oneri operativi in capo ai candidati acquirenti.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 2. Presunzioni e indici di concerto	Si chiede di eliminare l'indice di concerto relativo alla "presenza di schemi di voto uniformi e ricorrenti da parte di due o più soggetti nell'impresa vigilata", che secondo il rispondente non risulterebbe rintracciabile in questi termini nelle GL delle ESAs. Sul punto, viene evidenziato che nella prassi assembleare risultano numerose situazioni in cui gli azionisti di minoranza, tra cui gli investitori istituzionali, votano in modo conforme agli azionisti di maggioranza, supportando le proposte	No – Chiarimenti a lato	La richiesta non può essere accolta. Con riferimento alla presenza di schemi di voto uniformi e ricorrenti, la previsione corrisponde a quanto stabilito dal par. 4.6, lett. b), punto (5), delle GL delle ESAs, che fa riferimento a "modelli [patterns] di voto coerenti da parte degli azionisti". Ad ogni modo, nelle Disposizioni si chiarisce che la circostanza che gli azionisti di minoranza abbiano più volte votato in modo conforme agli azionisti di maggioranza non può di per sé far ritenere sussistente

	dell'organo di amministrazione, senza che in queste ipotesi si possa ravvisare un'azione di concerto.		un'azione di concerto. Trattandosi infatti di un indice, esso va valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui l'oggetto delle deliberazioni (ad es., pattern ricorrenti di voto su materie come la distribuzione dei dividendi possono costituire, ai fini della verifica della sussistenza di un'azione di concerto, un elemento di minore rilievo rispetto a pattern ricorrenti di voto relativi alla nomina degli esponenti sociali). In ogni caso, si ritiene che questo indice possa ragionevolmente venire in rilievo solo nei casi in cui l'impresa vigilata presenti caratteristiche di concentrazione dell'azionariato; il punto è stato precisato nelle Disposizioni.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 2. Presunzioni e indici di concerto	Si propone di eliminare dagli indici di concerto la "cooperazione" tra soci al fine della presentazione di liste, in quanto questa ipotesi, ove non accompagnata da un impegno concertato di voto, non rientrerebbe nell'ambito dei patti parasociali (e dunque in un'ipotesi di concerto), ma nel plesso delle iniziative volte all'ordinato svolgimento delle attività assembleari.	No – Chiarimenti a lato	La richiesta non può essere accolta. Al riguardo, le GL delle ESAs includono espressamente tra gli indici di concerto "l'eventualità che gli azionisti abbiano collaborato in relazione alla nomina di membri dell'organo di gestione in più di un'occasione" (par. 4.11, lett. c)), nonché "l'eventualità che gli azionisti non stiano semplicemente votando insieme, bensì stiano in realtà proponendo in maniera congiunta una risoluzione per la nomina di taluni membri dell'organo di gestione" (par. 4.11, lett. d)). Le GL delle ESAs, inoltre, nell'individuare alcune ipotesi di cooperazione tra soci che non costituiscono indici di concerto, vi escludono espressamente i casi di cooperazione tra soci per la nomina di membri dell'organo di gestione (par. 4.9, lett. d)). In ogni caso, poiché la "cooperazione" tra soci per la nomina dei componenti degli organi sociali è configurata come un indice e non come una presunzione di concerto, la valutazione della sua

			rilevanza ai fini della sussistenza di un concerto è effettuata tenendo pienamente conto di tutte le circostanze del caso concreto. Si fa inoltre presente che, ai fini della sussistenza di un'azione di concerto, non rileva di per sé la cooperazione tra partecipanti per la nomina di uno o più componenti in rappresentanza della minoranza né gli accordi per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali che presentino un numero di soggetti inferiore alla metà dei componenti da eleggere oppure siano programmaticamente preordinate all'elezione di rappresentanti della minoranza.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 2. Presunzioni e indici di concerto	Si chiede di eliminare l'indice di concerto consistente nell'utilizzo di una stessa fonte di finanziamento per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni; secondo il rispondente, questo indice potrebbe generare complessità operative significative che andrebbero gestite e presidiate, tenuto anche conto della circostanza che i soggetti interessati potrebbero non essere a conoscenza che un altro azionista si sia rivolto allo stesso istituto finanziatore.	No – Chiarimenti a lato	La richiesta non può essere accolta. La previsione di un indice di concerto relativo all'utilizzo da parte di soggetti distinti di una medesima fonte di finanziamento per compiere acquisti o incrementi di partecipazioni in un'impresa vigilata è in linea con il par. 4.6, lett. b), punto 4), delle GL delle ESAs, il quale prevede espressamente questa situazione tra i fattori da valutare ai fini della sussistenza di un'azione di concerto. Anche in questo caso, trattandosi di un indice e non di una presunzione di concerto, la valutazione sulla sussistenza di un concerto è effettuata tenendo pienamente conto delle circostanze del caso concreto.

Parte I, Capo IV, Paragrafo 2. Presunzioni e indici di concerto	Con riferimento alla nota 5, si chiede di non includere il bilancio sociale, la politica ESG ed i codici di comportamento tra le materie considerate non rilevanti ai fini degli accordi sul voto in assemblea, in quanto tali materie non sarebbero di competenza assembleare.	Chiarimenti a lato	Il contenuto della nota ha natura meramente esemplificativa e non incide in alcun modo sulla distribuzione interna delle competenze tra gli organi sociali dell'impresa vigilata. Di conseguenza, le materie ivi menzionate assumono rilevanza soltanto nell'ipotesi in cui la relativa competenza a deliberare sia rimessa all'assemblea dei soci. Si osserva, altresì, che l'elenco in questione è in linea con il par. 4.9, lett. d), punto (1), delle GL delle ESAs.
Parte I, Capo IV, Paragrafo 3. Modifica o rinnovo degli accordi	Si chiede di estendere il regime previsto dalle Disposizioni per le ipotesi di rinnovo di accordi parasociali – e dunque la non applicazione dell'obbligo di autorizzazione – agli accordi che siano ciclicamente stipulati tra gli stessi azionisti in occasione del rinnovo degli organi sociali e aventi a oggetto la nomina dei componenti degli organi, laddove tali accordi presentino il medesimo contenuto.	Sì	La richiesta è accolta. In presenza di accordi con durata solo fino al termine dei lavori della singola assemblea chiamata a nominare gli organi sociali e che abbiano ad oggetto il voto o la presentazione di liste per la nomina di esponenti, si prevede che, qualora questi accordi vengano ciclicamente stipulati tra gli stessi azionisti, gli aderenti non sono soggetti all'obbligo di preventiva autorizzazione nel caso degli accordi successivi al primo. Questa previsione non si applica se <i>medio tempore</i> sono venuti meno o si sono modificati i presupposti o le condizioni in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione in occasione del primo accordo (es., se per uno degli aderenti all'accordo si è verificata una situazione tale da incidere sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità) oppure se, a seguito di acquisti effettuati da uno o più aderenti all'accordo, sia stata raggiunta o superata una soglia autorizzativa più elevata. Fermo restando quanto precede, se agli accordi successivi al primo aderiscono anche soggetti ulteriori, si prevede che solo questi ultimi siano sottoposti all'obbligo di preventiva autorizzazione. Si fa in ogni caso presente che, in caso di accordi di questa tipologia precedenti all'entrata in vigore delle

			Disposizioni, gli aderenti saranno comunque soggetti all'obbligo di preventiva autorizzazione in occasione della prima stipula che avverrà successivamente all'entrata in vigore delle Disposizioni (non trattandosi di una ipotesi di rinnovo di un accordo già esistente, in relazione alla quale l'autorizzazione non è richiesta).
Parte I, Capo V, Paragrafo 1. Acquisizioni o incrementi involontari	Si chiede di inserire nell'elenco dei casi di raggiungimento o superamento involontario delle soglie autorizzative anche quello dell'acquisizione indiretta di partecipazioni per effetto del criterio del moltiplicatore, in conseguenza di operazioni realizzate da società partecipate.	Sì	Qualora un partecipante qualificato indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore incrementi l'entità della propria partecipazione in virtù di un'acquisizione realizzata dal partecipante diretto (o da un altro partecipante indiretto intermedio non controllato) senza essere a conoscenza dell'acquisizione realizzata dal soggetto da lui partecipato, l'acquisizione della partecipazione indiretta si configura come involontaria e pertanto il partecipante qualificato indiretto dovrà richiedere l'autorizzazione nel momento in cui venga a conoscenza dell'acquisizione (momento che può anche essere successivo all'acquisizione stessa). Tanto premesso, le Disposizioni sono quindi modificate per includere tra le ipotesi di raggiungimento e superamento involontario delle soglie autorizzative elencate nel paragrafo 1 l'acquisizione di una partecipazione indiretta sulla base del criterio del moltiplicatore, per effetto dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata da parte di una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo. Si fa comunque presente che: i) l'elenco contenuto nel paragrafo ha natura esemplificativa; ii) la circostanza che ricorra uno degli eventi di cui all'elenco (es., acquisto di azioni proprie, esercizio del diritto di recesso, ma anche acquisizioni sulla base del criterio del

				moltiplicatore) non esclude che l'acquisizione o l'incremento possa comunque considerarsi volontario, rilevando a tal fine il fatto che l'evento fosse noto o meno al soggetto che raggiunga o superi le soglie autorizzative. Nelle Disposizioni viene inoltre precisato che un'ipotesi di acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata indiretta può ricorrere laddove il raggiungimento o il superamento delle soglie autorizzative derivi dall'aggregazione di una pluralità di partecipazioni acquisite o detenute per il tramite di società non controllate che hanno diritti di voto o quote di capitale in un'impresa vigilata.
Parte I, Capo V Paragrafo Acquisizioni incrementi involontari	V, 1. 0	Si chiede di chiarire che, in caso di acquisti o incrementi di partecipazioni qualificate conseguenti ad una fusione, i partecipanti indiretti che detengono partecipazioni non di controllo sono da ritenersi acquirenti involontari e che, di conseguenza, l'autorizzazione da parte di tali soggetti può essere richiesta successivamente al perfezionamento della fusione.	Sì	In caso di fusione che comporti l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni nell'impresa vigilata in capo a partecipanti qualificati indiretti individuati sulla base del criterio del moltiplicatore, ad essi, qualora non abbiano avuto contezza dell'operazione di fusione prima del suo perfezionamento, si applicherà la regola prevista per le acquisizioni involontarie dalla Parte II, Capo I, paragrafo 1 ("Presentazione dell'istanza di autorizzazione"), per cui potranno presentare l'istanza non appena si perfeziona la fusione o, se successivo, nel momento in cui vengano a conoscenza dell'avvenuto raggiungimento o superamento di una soglia autorizzativa per effetto della fusione. A questo fine, tra le ipotesi di raggiungimento o superamento involontario delle soglie autorizzative per effetto del criterio del moltiplicatore (cfr. risposta precedente) viene inserito un riferimento alle fusioni (e alle scissioni).

Parte II, Capo I, Paragrafo 1.2. Strumenti finanziari soggetti a conversione in partecipazioni	finanziari soggetti a conversione in partecipazioni, un riferimento espresso agli strumenti derivati, eventualmente distinguendo quelli che	No – Chiarimenti a lato	Non si ritiene opportuno inserire un riferimento espresso ai derivati nel paragrafo relativo agli strumenti soggetti a conversione in partecipazioni. In base agli artt. 19 del TUB e 14 del TUF, sono soggetti agli obblighi autorizzativi l'acquisizione o incremento di partecipazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB e dall'art. 1, comma 6-bis, del TUF. Pertanto, nell'ambito della disciplina sugli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari vigilati, l'acquisto di strumenti derivati di per sé non dà luogo ad obblighi autorizzativi; rileva, invece, l'eventuale acquisizione o incremento di partecipazioni per effetto dell'esercizio di un diritto attribuito dallo strumento derivato o comunque delle modalità di regolamento previste dallo stesso. Le Disposizioni sono comunque modificate per chiarire che la disciplina posta dal par. 1.2 si applica anche in caso di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare partecipazioni dell'impresa vigilata (es., opzioni call).
Parte II, Capo I, Paragrafo 1.2. Strumenti finanziari soggetti a conversione in partecipazioni	Si chiede di qualificare temporalmente la locuzione "immediatamente dopo", indicando un termine ordinatorio entro il quale vada presentata l'istanza di autorizzazione.	No	Si ritiene preferibile non individuare un termine specifico entro il quale, in caso di conversione automatica di strumenti finanziari in partecipazioni, l'istanza deve essere presentata (sempre che per il detentore di tali strumenti non sia possibile presentare l'istanza prima dell'evento che determina la conversione); ciò alla luce dell'eterogeneità delle ipotesi che possono verificarsi e della necessità di tenere in considerazione le circostanze a cui è legata la conversione. In ogni caso, la locuzione "immediatamente dopo" intende circoscrivere l'arco

			temporale a quello strettamente necessario per la presentazione dell'istanza.
Parte II, Capo I, Paragrafo 1.4. Semplificazioni per la presentazione dell'istanza	Nel caso di partecipazione indiretta, si chiede di limitare la valutazione al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e a quello che partecipa direttamente al capitale dell'impresa vigilata e di non coinvolgere quelli posti a livello intermedio, al pari di quanto previsto nel Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, nonché in conformità con il par. 6.7 delle GL delle ESAs.	Sì, in parte	La richiesta è accolta in parte. Come detto, sussiste l'esigenza che, nell'ambito di catene partecipative anche complesse, i partecipanti qualificati indiretti, che si trovino in posizione intermedia tra il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e quello che partecipa direttamente al capitale dell'impresa vigilata, siano comunque oggetto di valutazione, così da poter intercettare eventuali situazioni che potrebbero incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa target. Ciò è peraltro in linea con quanto previsto dalle GL delle ESAs. In questi casi, infatti, il par. 6.7 delle GL prevede solo una semplificazione della valutazione, consistente nella possibilità per l'Autorità competente di limitare la propria valutazione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e a quello che partecipa direttamente al capitale dell'impresa vigilata, escludendo i partecipanti qualificati indiretti intermedi che siano soggetti vigilati e rispetto ai quali l'Autorità stessa già disponga di
			informazioni aggiornate. Questa semplificazione viene ora inserita nella Parte III, par. 1, delle Disposizioni. Nelle GL delle ESAs è comunque espressamente precisato che la possibilità di una valutazione semplificata non esenta i partecipanti indiretti intermedi dall'obbligo di presentazione dell'istanza.
Parte II, Capo I, Paragrafo 2. Informazioni da	Con riguardo alle ipotesi di c.d. pre-notifica, si chiede di definire le tempistiche del confronto che precede la presentazione formale dell'istanza per consentire agli operatori e ai potenziali acquirenti maggiore	No	Il procedimento di autorizzazione è disciplinato dalla CRD con disposizioni di massima armonizzazione, che non definiscono le tempistiche dell'eventuale pre- notifica. Inoltre, la fissazione di termini per la fase

allegare all'istanza di autorizzazione	visibilità circa i tempi di autorizzazione complessivamente intesi.		antecedente alla presentazione formale dell'istanza mal si concilierebbe con la sua natura di confronto preliminare non obbligatorio, la cui durata dipende anche dalla complessità e dalle caratteristiche dell'operazione.
Parte III, Paragrafo 1.1. Società fiduciarie	Si chiede di chiarire, anche nell'ambito del resoconto della consultazione, che gli esponenti aziendali, i dipendenti o coloro che hanno comunque assistito professionalmente una o più società fiduciarie, iscritte o non iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB, soddisfano, per effetto dello svolgimento di un'attività professionale in materie attinenti al settore creditizio, finanziario o mobiliare, i requisiti di professionalità previsti dal Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169. A detta del rispondente, infatti, l'attività di amministrazione di beni può essere considerata <i>lato sensu</i> attività finanziaria, considerato che tra le attività bancarie e finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'Allegato I della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) rientra la custodia e amministrazione di valori mobiliari, attività che (insieme alla custodia e amministrazione di beni differenti dai valori mobiliari) costituisce il <i>core business</i> di una società fiduciaria.	No	La richiesta non rientra nell'oggetto della consultazione, in quanto l'art. 25 del TUB rimette al MEF l'individuazione, tra l'altro, dei criteri di competenza dei partecipanti al capitale delle imprese vigilate (incluse eventuali semplificazioni in relazione a partecipanti che siano anche esponenti di soggetti vigilati). Non risulta quindi possibile fornire il chiarimento richiesto.
Parte III, Paragrafo 2.3. Solidità finanziaria del candidato acquirente	Si chiede di integrare le Disposizioni con indicazioni relative al contenuto dell'istanza di autorizzazione e ai criteri di valutazione dei candidati acquirenti nell'ipotesi in cui questi siano fondi di <i>private equity</i> .	No	Non si ritiene opportuno integrare le Disposizioni nel senso indicato, data l'eterogeneità delle strutture che possono riscontrarsi nella prassi. In ogni caso, si fa presente che: i) la natura del candidato acquirente (es., fondo di <i>private equity</i> o <i>hedge fund</i>) costituisce un elemento che comunque rileva ai fini della valutazione del progetto di acquisizione, secondo

			quanto previsto dalla Parte III delle Disposizioni; ii) il contenuto dell'istanza di autorizzazione è disciplinato nelle Disposizioni sulle informazioni da includere nell'istanza di autorizzazione, la cui Parte G ("Informazioni in caso di operazioni condotte per il tramite di trust, fondi sovrani o fondi di investimento") comprende una Sezione III sui gestori di FIA che dà attuazione all'Allegato I, art. 5, punto 5, delle GL delle ESAs e risulta quindi espressamente applicabile anche ai fondi di private equity.
Parte III, Paragrafo 3. Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza	Si chiede che la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza in caso di modifica degli esponenti di partecipanti persone giuridiche venga limitata ai soli partecipanti diretti.	No	I requisiti e criteri di idoneità dei partecipanti al capitale, sia diretti sia indiretti, devono essere rispettati e soddisfatti nel continuo. Pertanto, in caso di modifica degli esponenti del partecipante persona giuridica, anche indiretto, l'organo competente ne verifica l'idoneità ai sensi e con le modalità di cui al paragrafo in commento. Resta inteso che il partecipante informa l'Autorità competente solo ove siano riscontrate situazioni che incidono sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità (cfr. par. 3, punto iii)).
Parte IV, Paragrafo 1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti	Si chiede di definire con maggiore chiarezza il perimetro applicativo delle disposizioni in materia di inadempimento degli obblighi autorizzativi. In particolare, si chiede di chiarire che la misura della sospensione del diritto di voto e degli altri diritti è applicabile solo in caso di partecipazione diretta nell'impresa vigilata mentre non è applicabile qualora la partecipazione sia detenuta indirettamente.	No – Chiarimenti a lato	L'art. 24 del TUB dispone la sospensione dei diritti di voto per le ipotesi di violazione degli obblighi autorizzativi (i.e., mancanza o revoca dell'autorizzazione) con riferimento a qualsiasi partecipazione qualificata, senza distinguere fra partecipazioni acquisite in via diretta o indiretta. La norma citata prevede la sospensione dei diritti di voto come conseguenza automatica al ricorrere dei presupposti di legge; la Banca d'Italia non ha, pertanto, facoltà di regolarne l'ambito di applicazione nella propria normativa secondaria, né è chiamata a

			intervenire in via amministrativa affinché si produca l'effetto della sospensione. Condividendo comunque l'esigenza di maggiore chiarezza rappresentata dai rispondenti, e avuto presente che non risultano indirizzi rivenienti dalla giurisprudenza, si potranno svolgere ulteriori approfondimenti su questo aspetto e valutarne opportunamente gli esiti (ad es., nella prospettiva di identificare ipotesi per eventuali modifiche legislative).
Parte IV, Paragrafo 1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti	Si chiede che, in caso di un accordo non autorizzato tra più soggetti che detengano una partecipazione individualmente inferiore al 10% (ma complessivamente superiore a questa soglia), sia prevista la sola preclusione alla conclusione dell'accordo tra gli azionisti e al prodursi dei suoi effetti.	No	L'Autorità competente non ha il potere di precludere la conclusione di accordi tra gli azionisti né di determinarne l'invalidità o l'inefficacia. In caso di accordo non autorizzato avente ad oggetto l'esercizio concertato dei diritti relativi a partecipazioni complessivamente superiori alle soglie rilevanti, la sospensione dei diritti di voto relativi alle partecipazioni deriva direttamente dalla previsione di legge (senza che sia necessario un provvedimento ad hoc dell'Autorità competente). Con riferimento alle modalità di applicazione della sospensione dei diritti di voto in capo agli aderenti all'accordo, si precisa che le Disposizioni recepiscono gli indirizzi della giurisprudenza più recente, secondo cui la sospensione dei diritti di voto eccedenti la soglia per la quale non è stata ottenuta l'autorizzazione opera per ciascun aderente in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.
Parte IV, Paragrafo 2. Obbligo di alienazione	Si chiede di chiarire nelle Disposizioni se e come trovi applicazione il regime di alienazione della partecipazione per il caso in cui, in presenza di un'azione di concerto, l'autorizzazione non sia stata richiesta o concessa.	Chiarimenti a lato	Ai sensi dell'art. 24 del TUB e dell'art. 16 del TUF, l'obbligo di alienazione trova applicazione in tutti i casi di inadempimento dell'obbligo di autorizzazione o di revoca dell'autorizzazione concessa. Al riguardo, la Banca d'Italia non ha il potere di introdurre, nelle Disposizioni, esclusioni per specifiche fattispecie.

	In particolare, si chiede che non sia previsto un obbligo di alienazione delle partecipazioni in capo agli aderenti al patto, limitandosi alla sospensione del diritto di voto per la prima assemblea utile.		Con riferimento alle modalità applicative dell'obbligo di alienazione in presenza di un'azione di concerto, simmetricamente a quanto previsto in relazione alla sospensione dei diritti di voto, l'ordine dell'Autorità competente di alienare la partecipazione entro un determinato termine potrà essere rivolto a ciascun aderente all'accordo in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni	Si chiede di chiarire che l'obbligo di comunicazione dell'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 3% deve intendersi riferito alle sole partecipazioni dirette.	No	La richiesta non è accolta. Si ritiene opportuno, in continuità con la normativa previgente e per esigenze di adeguata conoscenza della struttura delle catene partecipative, che gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo in commento continuino ad applicarsi sia ai partecipanti indiretti.
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni	Si chiede di valutare un innalzamento al 5% della soglia al raggiungimento della quale è previsto l'obbligo di comunicazione dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione.	No	Si ritiene opportuno confermare la soglia del 3% posta in consultazione, che consente all'Autorità competente di avere a disposizione – ai fini di un più efficace esercizio delle sue funzioni – informazioni più complete e granulari sugli assetti proprietari degli intermediari vigilati. Inoltre, la fissazione della soglia al 3% realizza un allineamento a quella prevista dall'art. 120 del TUF per gli obblighi di comunicazione alla Consob relativi alle partecipazioni rilevanti; ciò anche in un'ottica di razionalizzazione degli adempimenti per gli intermediari sottoposti agli obblighi previsti da entrambe le discipline.
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la	Si chiede di chiarire che, nel caso di acquisti o incrementi involontari, il termine per effettuare le comunicazioni decorre dall'avvenuta conoscenza.	Sì	Le Disposizioni sono modificate per chiarire che, nel caso in cui le circostanze indicate al paragrafo 1 si verifichino a causa di eventi che non sono noti né riconducibili ai soggetti che acquisiscono o incrementano involontariamente partecipazioni

cessione di partecipazioni			nell'impresa vigilata (ad es. gli eventi inclusi nell'elenco esemplificativo di cui alla Parte I, Capo V), le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o, se successivo, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza.
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni	Si chiede che gli obblighi di comunicazione relativi alla cessione di partecipazioni (paragrafo 1, lettera d)) si applichino alle sole ipotesi di cessione di partecipazioni qualificate.	No	Al fine di garantire che l'Autorità competente disponga di un set informativo aggiornato e accurato sui partecipanti delle imprese vigilate, si ritiene necessario mantenere simmetrici gli obblighi informativi relativi, da un lato, alle acquisizioni e incrementi al di sopra delle soglie oltre cui scattano gli obblighi di comunicazione (a partire dal 3%) e, dall'altro, alle riduzioni al di sotto delle stesse soglie.
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni	Si chiede di prevedere un termine maggiore di 10 giorni per l'effettuazione delle comunicazioni <i>ex post</i> di cui al paragrafo 1 o, nel caso in cui venga confermato il termine proposto nel documento di consultazione, di chiarire le ragioni della fissazione di un termine più breve rispetto a quello attuale di 30 giorni.	Chiarimenti a lato	Per esigenze di razionalizzazione e uniformità della disciplina, il termine di 10 giorni previsto per le comunicazioni relative alle partecipazioni in banche dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 1999, Tit. II, Cap. 1, par. 1.2, è stato esteso alle comunicazioni relative alle partecipazioni in tutte le imprese vigilate.
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni	Si propone di ridefinire il perimetro delle società soggette agli obblighi di comunicazione e prevedere un termine più flessibile per il partecipante indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore, per ovviare alla eventualità in cui per costui non risulti agevole acquisire in modo tempestivo e completo informazioni dalle società partecipate ma non controllate.	Sì, in parte	Il perimetro applicativo degli obblighi di comunicazione e il relativo termine per adempiere ad essi (i.e., 10 giorni) vengono mantenuti invariati. Tuttavia, le Disposizioni sono modificate per chiarire che, se gli eventi che danno luogo agli obblighi di comunicazione non sono noti né riconducibili ai soggetti che acquisiscono o incrementano partecipazioni nell'impresa vigilata (ad es., per effetto dell'applicazione del criterio del moltiplicatore) e quindi l'acquisizione o l'incremento si configurano come involontari, il termine di 10 giorni decorre dal momento

			in cui i soggetti vengono a conoscenza dell'evento (cfr. risposta a pagina precedente).
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni	Con riferimento agli obblighi di comunicazione riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni, si chiede di chiarire, nelle disposizioni transitorie o nell'atto di emanazione, che i soci delle imprese vigilate che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa già detengono una quota del capitale o dei diritti di voto pari o superiore al 3% non sono tenuti ad alcun adempimento.	Chiarimenti a lato	Si conferma che i partecipanti che alla data di entrata in vigore delle Disposizioni già detengono partecipazioni in una impresa vigilata pari o superiori al 3% del capitale o dei diritti di voto non sono tenuti ad adempimenti comunicativi, i quali saranno dovuti solo se, dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni, vengano effettuate nuove operazioni che determinino la riduzione della partecipazione al di sotto della soglia del 3% ed eventualmente, dopo la riduzione, un nuovo raggiungimento o superamento della soglia del 3%. Considerato che le Disposizioni, ai fini degli obblighi di comunicazione, non attribuiscono rilievo alla mera detenzione di partecipazioni ma solo alle variazioni che portino le partecipazioni stesse al di sopra o al di sotto di una soglia, non si ritiene comunque necessario disciplinare la fattispecie con una apposita disposizione transitoria.
Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni	Si propone di inserire obblighi di comunicazione per quanto riguarda la detenzione di strumenti derivati, in analogia e in relazione a quanto previsto dall'art. 120, comma 4, lettera d-ter, del TUF e dall'art. 119 del Regolamento Emittenti della Consob.	No	Ai fini degli obblighi di comunicazione rilevano l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB e dall'art. 1, comma 6-bis, del TUF. Pertanto, nell'ambito della disciplina sugli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari vigilati, l'acquisto di strumenti derivati di per sé non dà luogo ad obblighi di comunicazione; rileva, invece, l'eventuale acquisizione o incremento di partecipazioni per effetto dell'esercizio di un diritto attribuito dallo strumento derivato o comunque delle modalità di regolamento previste dallo stesso (cfr. anche sopra, commento a Parte II, Capo I,

			Paragrafo 1.2: "Strumenti finanziari soggetti a conversione in partecipazioni").
Parte V, Paragrafo 2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto	Si chiede di chiarire che le previsioni relative alla ripartizione del diritto di voto tra datore di pegno e creditore pignoratizio all'interno di un contratto di garanzia non costituiscono accordi di voto e che pertanto tali previsioni non devono essere oggetto di comunicazione all'Autorità.	Sì – Chiarimenti a lato	Si conferma che le pattuizioni relative alla ripartizione del diritto di voto tra datore di pegno e creditore pignoratizio, contenute in un contratto di garanzia avente ad oggetto partecipazioni in una impresa vigilata, non costituiscono accordi di voto rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla Parte V, par. 2 ("Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del TUB. Resta fermo, come rilevato anche dal rispondente, che – qualora i diritti di voto siano attribuiti al creditore pignoratizio e si riferiscano a una partecipazione qualificata – questi, per poterli esercitare, sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione all'acquisizione o all'incremento della partecipazione qualificata, in forza di quanto previsto dalla Parte I, Capo I, par. 5, in materia di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto (cfr. anche commento a Parte I, Capo I, par. 5: "Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto").
Parte VI, Paragrafo 2. Informativa sulla compagine sociale.	Si chiede che le banche di credito cooperativo siano esentate dagli obblighi di informativa annuale sulla compagine sociale, mantenendo così la continuità con l'attuale disciplina prevista nella Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999.	Sì	In linea con la disciplina sinora contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 e tenuto conto delle caratteristiche degli assetti proprietari delle banche di credito cooperativo, la richiesta può essere accolta.
Parte VI, Paragrafo 2. Informativa sulla compagine sociale.	Con riferimento all'obbligo di informativa annuale sulla compagine sociale, si chiede che tale obbligo includa gli azionisti con partecipazione pari o superiore al 3% del capitale sociale, anziché al 2%, coerentemente con gli obblighi di informativa	No	Per esigenze di razionalizzazione e uniformità della disciplina, la soglia del 2% già prevista per l'informativa sulla compagine sociale delle banche (cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Tit. II, Cap. 1, par. 2) e degli intermediari finanziari (cfr. Circolare della Banca d'Italia

	parallelamente previsti nella Parte V, par. 1, del documento di consultazione.		n. 288/2015, Tit. II, Cap. 1, Sez. IV) è stata estesa all'informativa sulla compagine sociale di tutte le imprese vigilate. Quanto al segnalato disallineamento rispetto alla soglia prevista per gli obblighi di comunicazione a carico dei partecipanti di cui alla Parte V, paragrafo 1, si precisa che le due informative hanno ambiti di applicazione differenti: in particolare, l'informativa sulla compagine sociale di cui al paragrafo in commento riguarda esclusivamente i partecipanti diretti dell'impresa vigilata, con riferimento ai quali, infatti, è maggiore l'esigenza dell'Autorità competente di disporre di un patrimonio informativo più completo e granulare.
Parte VI, Paragrafo 2. Informativa sulla compagine sociale.	_	No	Ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 9 dicembre 2021, recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, le istanze di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate in banche devono essere trasmesse alla Banca d'Italia attraverso il portale IMAS anche nel caso in cui gli istanti non siano soggetti vigilati (cfr. art. 3). Le motivazioni sottese a questa impostazione sono illustrate nel preambolo del suddetto Regolamento.